

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CYBEROO S.P.A.

(adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2026)

PREMESSA

Le azioni ordinarie di Cyberoo S.p.A. ("**Società**") sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**" o "**EGM**").

Il presente regolamento ("**Regolamento**") disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, in coerenza con lo statuto sociale vigente ("**Statuto**"), con le disposizioni del codice civile, con le disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") applicabili agli emittenti le cui azioni sono ammesse a negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione, e con le relative disposizioni attuative.

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 settembre 2026, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-*bis*.1, comma 3, TUF, applicabile alla Società in forza del comma 6 del medesimo articolo, limitatamente alla disciplina delle assemblee da tenersi con le modalità di cui all'Articolo 3, lettere (b) e (c), che segue.

Il Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ed è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

ARTICOLO 1. - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee, ordinarie e straordinarie, della Società.
- 1.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano la legge, la normativa regolamentare *pro tempore* vigente e lo Statuto. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e lo Statuto o la legge, prevalgono, nell'ordine, la legge e lo Statuto.
- 1.3 Il Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ed è richiamato nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea.

ARTICOLO 2 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 2.1 L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dall'articolo 14 dello Statuto.
- 2.2 Salvo quanto previsto al successivo comma 2.3, l'avviso di convocazione è pubblicato, anche per estratto ove consentito, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei quotidiani indicati dallo Statuto, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, nonché sul sito internet della Società.
- 2.3 Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi lo svolgimento dell'assemblea secondo le modalità di cui all'Articolo 3, lettere (b) e (c), del presente Regolamento, in conformità all'art. 125-*bis*.1, comma 2, TUF, alla convocazione della relativa assemblea si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 125-*bis*, e agli artt. 126-*bis* e 127-*ter* TUF, come richiamati dall'art. 135 *undecies* TUF.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 3.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione della convocazione di ciascuna assemblea e avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea medesima, in conformità all'art. 125-bis.1, commi 2 e 6, TUF, secondo una delle seguenti modalità, alternative fra loro:
- (a) in luogo fisico, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge e di Statuto;
 - (b) in luogo fisico, con intervento ed esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF ("**Rappresentante Designato**"), secondo quanto consentito dalla legge e dall'articolo 16.5 dello Statuto;
 - (c) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione di un luogo fisico di riunione, con intervento ed esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo quanto consentito dalla legge e dall'articolo 16.5 dello Statuto;
 - (d) con modalità di intervento tramite mezzi di audio/video collegamento.
- 3.3 Nelle assemblee svolte secondo le modalità di cui alle lettere (b) e (c) del comma 3.1, resta ferma la partecipazione del Presidente, del segretario o del notaio, dei componenti degli organi sociali, del soggetto incaricato della revisione legale e degli altri soggetti autorizzati dal Presidente. Nel caso di cui alla lettera (b) partecipano presso il luogo di riunione o mediante mezzi di telecomunicazione; nel caso di cui alla lettera (c) partecipano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 3.4 La deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione dispone lo svolgimento dell'assemblea secondo le modalità di cui alle lettere (b) e (c) del comma 3.1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica, ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 2, TUF.

ARTICOLO 4 – ACCESSO AI LOCALI E ALLA PIATTAFORMA ASSEMBLEARE

- 4.1 Nelle assemblee tenute in luogo fisico, l'accesso ai locali è consentito previa identificazione e verifica della legittimazione da parte del personale a ciò incaricato dalla Società.
- 4.2 A tal fine, gli aventi diritto sono invitati a presentarsi presso i locali dell'assemblea con congruo anticipo rispetto all'orario indicato nell'avviso di convocazione, muniti di un valido documento di identità e, ove applicabile, della comunicazione dell'intermediario e dell'eventuale delega.
- 4.3 Il personale incaricato consegna a ciascun avente diritto al voto la documentazione necessaria per la partecipazione e per l'espressione del voto e, se prevista, la scheda di rilevazione delle presenze e di votazione.
- 4.4 Nelle assemblee tenute secondo la modalità di cui all'Articolo 3, lettera (c), l'accesso alla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Società è consentito al Rappresentante Designato, ai componenti degli organi sociali e ai soggetti autorizzati ad assistere dal Presidente secondo le specifiche tecniche indicate nell'avviso di convocazione e nel rispetto dell'art. 125-bis.1 TUF.
- 4.5 Non è consentito, nei locali o sulla piattaforma dell'assemblea, l'uso di strumenti di ripresa video, di registrazione o di trasmissione audio/video, salvo che ne sia stato autorizzato l'utilizzo dal Presidente per finalità connesse allo svolgimento dei lavori assembleari o alla verbalizzazione.

ARTICOLO 5 – RAPPRESENTANZA E DELEGHE

- 5.1 I soggetti legittimati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta rilasciata nei termini e con le modalità previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare pro tempore vigente.
- 5.2 La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 5.3 La verifica della regolarità e della validità delle deleghe è effettuata, sotto la direzione del Presidente, dal personale a ciò incaricato dalla Società, che accerta l'insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla legge.

ARTICOLO 6 – RAPPRESENTANTE DESIGNATO

- 6.1 La Società ha facoltà di designare, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, in coerenza con l'articolo 16.3 dello Statuto. L'identità del Rappresentante Designato e le necessarie istruzioni operative sono riportate nell'avviso di convocazione.
- 6.2 Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'Articolo 3, lettere (b) e (c), l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF, in coerenza con l'articolo 16.5 dello Statuto.
- 6.3 I moduli per il conferimento della delega e della sub-delega al Rappresentante Designato, unitamente alle relative istruzioni di voto e ai relativi termini di trasmissione, sono messi a disposizione dalla Società sul proprio sito internet in tempo utile prima della data di tenuta dell'assemblea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
- 6.4 La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
- 6.5 Non possono essere designati quale Rappresentante Designato i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

ARTICOLO 7 – DOMANDE PRE-ASSEMBLEARI E DICHIARAZIONI DI VOTO

- 7.1 Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'Articolo 3, lettere (b) e (c), il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF applicabile per il rinvio operato dall'art. 125-bis.1 TUF, è esercitato unicamente prima dell'assemblea.
- 7.2 L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande devono pervenire alla Società, nonché le modalità di invio.
- 7.3 La Società fornisce le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima della data dell'assemblea, mediante pubblicazione, unitamente al testo integrale delle domande, in apposita sezione del sito internet della Società.
- 7.4 La Società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenuto conto anche di eventuali esigenze di riservatezza e di tutela dei dati personali. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto o relative ai medesimi argomenti e, nella formulazione delle risposte, può fare rinvio alla documentazione già pubblicata, anche mediante rimando al bilancio di esercizio, alla relazione finanziaria annuale, ai comunicati stampa o ad altra documentazione resa disponibile al pubblico.

- 7.5 Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella sezione del sito internet della Società, ovvero quando la risposta sia già stata pubblicata ai sensi del precedente comma 7.3.
- 7.6 Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite, anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito internet.
- 7.7 Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'Articolo 3, lettere (b) e (c), gli aventi diritto intervenuti in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato possono inviare, con le modalità ed entro il termine previsti per le domande di cui al comma 7.2, eventuali dichiarazioni di voto, di cui viene data notizia in assemblea.
- 7.8 Nelle assemblee convocate secondo la modalità di cui all'Articolo 3, lettera (a) e (d), il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno è esercitato secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge, in coerenza con le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E POTERI DI DIREZIONE DEI LAVORI

- 8.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vicepresidente o dall'Amministratore Delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto.
- 8.2 Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge e dallo Statuto. Il Presidente dirige i lavori assembleari, ne assicura il regolare, ordinato ed efficiente svolgimento e vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, di Statuto e del presente Regolamento.
- 8.3 A tal fine, in particolare, il Presidente:
- (a) verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerta il diritto di intervento e di voto, anche per delega, e verifica la sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi;
 - (b) dichiara aperti e chiusi i lavori dell'assemblea, illustra o fa illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione;
 - (c) disciplina la discussione, dando la parola nell'ordine dei richiedenti, e stabilisce, ove necessario, la durata massima di ciascun intervento;
 - (d) può togliere la parola in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, di reiterata inosservanza delle sue indicazioni, ovvero in caso di condotte che ostacolano il regolare svolgimento dei lavori;
 - (e) può richiamare all'ordine e, ove necessario, disporre l'allontanamento dai locali assembleari di coloro che con il proprio comportamento impediscano l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - (f) stabilisce le modalità di votazione, ne dichiara l'apertura e la chiusura e proclama i risultati;
 - (g) sospende, sospende brevemente o aggiorna i lavori nei casi previsti dal presente Regolamento;
 - (h) adotta ogni altra misura utile o necessaria ad assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea e la corretta verbalizzazione dei lavori.

- 8.4 Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, ovvero, nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno l'organo amministrativo o il Presidente medesimo, da un notaio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto. In quest'ultimo caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
- 8.5 Il Presidente può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, di un ufficio di presidenza, composto da soggetti dallo stesso designati, e di appositi scrutatori, ove ritenuto opportuno.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DEL QUORUM, COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E APERTURA DEI LAVORI

- 9.1 Prima di dichiarare aperti i lavori, il Presidente, direttamente o per il tramite dell'ufficio di presidenza, verifica:
- (a) la regolare convocazione dell'assemblea;
 - (b) l'identità e la legittimazione dei presenti, ivi inclusi coloro che intervengono per delega o per il tramite del Rappresentante Designato;
 - (c) la regolarità delle deleghe;
 - (d) il numero degli intervenuti e la quota di capitale sociale rappresentata, anche al fine della verifica dei quorum costitutivi previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 9.2 Il Presidente dà atto in assemblea degli esiti delle verifiche di cui al comma 9.1, comunica la percentuale di capitale sociale rappresentata all'apertura dei lavori e, in caso di regolare costituzione dell'assemblea, dichiara la stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.3 Il Presidente comunica l'elenco dei soggetti presenti a diverso titolo, nonché l'eventuale presenza del Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto ricevute nelle forme e nei termini previsti.
- 9.4 Ove nel corso dell'adunanza si accerti l'insussistenza sopravvenuta del quorum costitutivo, ove richiesto dalla legge o dallo Statuto per l'assunzione di una determinata deliberazione, il Presidente dà atto della circostanza a verbale e adotta i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 10 – TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 10.1 I lavori dell'assemblea si svolgono secondo l'ordine degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente, valutate le circostanze, può proporre all'assemblea, per esigenze di connessione degli argomenti o di ordinato svolgimento dei lavori, di modificare l'ordine di trattazione o di trattare congiuntamente più argomenti, ferma la separata votazione, quando prevista. L'assemblea decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10.2 Ciascun argomento è illustrato dal Presidente ovvero, su suo invito, dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori o da altri soggetti a ciò incaricati.
- 10.3 Le proposte di deliberazione presentate dai soci nei termini e con le modalità di legge sono illustrate secondo quanto indicato dal Presidente e vengono poste in votazione secondo l'ordine ritenuto opportuno dal Presidente medesimo, nel rispetto della legge e delle esigenze di ordinato svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 11 – INTERVENTI, REPLICHE E RICHIESTE DI CHIARIMENTO

- 11.1 Nelle assemblee convocate secondo la modalità di cui all'Articolo 3, lettera (a), dopo l'illustrazione di ciascun argomento all'ordine del giorno, i soggetti legittimati possono chiedere la parola per intervenire sulle materie in discussione, formulare osservazioni e proporre chiarimenti.

- 11.2 Le richieste di intervento sono presentate al Presidente, con indicazione dell'argomento sul quale si intende intervenire, secondo le modalità dallo stesso indicate all'apertura dei lavori o della singola discussione.
- 11.3 Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione e determina, avuto riguardo al numero dei richiedenti e all'importanza degli argomenti trattati, la durata massima di ciascun intervento e delle relative repliche, in ogni caso in modo tale da assicurare a tutti gli aventi diritto la possibilità di intervenire. Il Presidente può stabilire un tempo complessivo entro il quale devono chiudersi tutti gli interventi su ciascun argomento.
- 11.4 Coloro che sono intervenuti hanno facoltà di replica dopo che il Presidente o altro soggetto da lui delegato abbia risposto alle osservazioni formulate o fornito i chiarimenti richiesti. La durata della replica è determinata dal Presidente.
- 11.5 Al termine degli interventi e delle repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento e sottopone a votazione le proposte di deliberazione.
- 11.6 Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'Articolo 3, lettere (b) e (c), il diritto di intervento è esercitato per il tramite del Rappresentante Designato, secondo quanto previsto agli Articoli 6 e 7. Non sono ammessi interventi in discussione da parte di soci o loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

ARTICOLO 12 – ORDINATO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- 12.1 Il Presidente adotta le misure necessarie a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori e il rispetto delle disposizioni di legge, di Statuto e del presente Regolamento.
- 12.2 Il Presidente può, in particolare:
- (a) invitare gli intervenuti ad attenersi all'argomento in discussione e a contenere il proprio intervento nei tempi assegnati;
 - (b) togliere la parola in caso di reiterata inosservanza delle indicazioni impartite ovvero in caso di interventi non pertinenti;
 - (c) richiamare all'ordine coloro che con il proprio comportamento turbino lo svolgimento dei lavori;
 - (d) disporre, in ipotesi di persistente turbativa, l'allontanamento dai locali assembleari di chi vi si sia reso responsabile, facendo ricorso, ove necessario, all'assistenza del personale a ciò incaricato;
 - (e) nelle assemblee svolte in tutto o in parte mediante mezzi di telecomunicazione, disporre l'esclusione dalla piattaforma dei soggetti che ne compromettano il regolare funzionamento o che tengano condotte ostative allo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 13 – SOSPENSIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORI

- 13.1 Il Presidente può disporre brevi sospensioni dei lavori assembleari, ove ritenuto necessario per il migliore svolgimento della riunione, dando indicazione della prevista durata della sospensione.
- 13.2 L'assemblea, su proposta del Presidente ovvero di soggetti legittimati a norma di legge, può deliberare l'aggiornamento dei lavori a una successiva data, con le maggioranze previste dalla legge e nel rispetto dei limiti di legge. Della successiva data è dato avviso ai presenti in assemblea, senza necessità di nuova convocazione formale, salvo diversa disposizione di legge.

- 13.3 In caso di eventi eccezionali che impediscano il regolare svolgimento dei lavori, ivi inclusi malfunzionamenti dei mezzi di telecomunicazione o della piattaforma tecnologica di cui all'Articolo 15, il Presidente può, sentito l'ufficio di presidenza, sospendere o aggiornare i lavori, adottando ogni misura utile a preservare la validità dei lavori già svolti e delle deliberazioni eventualmente già assunte.

ARTICOLO 14 – VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

- 14.1 Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con voto palese, secondo le modalità stabilite dal Presidente, in modo tale da consentire l'identificazione dei soggetti che esprimono il voto favorevole, il voto contrario o l'astensione.
- 14.2 Il voto può essere espresso, in particolare, per alzata di mano con controprova, per appello nominale, mediante utilizzo di appositi supporti cartacei o elettronici, ovvero, nelle assemblee tenute mediante mezzi di telecomunicazione, mediante gli strumenti tecnologici messi a disposizione dalla Società.
- 14.3 Prima dell'apertura della votazione, il Presidente indica la proposta di deliberazione sottoposta al voto e le modalità di espressione del voto. Il Presidente invita gli aventi diritto che si trovino in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 c.c. a darne comunicazione ai fini della verbalizzazione.
- 14.4 Dichiarata aperta la votazione, gli aventi diritto esprimono il proprio voto secondo le modalità stabilite. Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
- 14.5 Effettuato lo spoglio, il Presidente proclama i risultati della votazione, indicando il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti, nonché dei non votanti, e la relativa percentuale sul capitale sociale rappresentato in assemblea.
- 14.6 Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'Articolo 3, lettere (b) e (c), il voto è espresso dal Rappresentante Designato sulla base delle istruzioni ricevute e, in conformità all'art. 135-*undecies* TUF, non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
- 14.7 Le modalità di votazione garantiscono in ogni caso il rispetto del principio di correttezza e la piena identificabilità del voto espresso ai fini della verbalizzazione.

ARTICOLO 15 – ASSEMBLEE TENUTE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

- 15.1 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16.4 dello Statuto, e in particolare a condizione che:
- (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 15.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
- 15.3 Nelle assemblee convocate secondo la modalità di cui all'Articolo 3, lettera (c) e (d), la Società mette a disposizione una piattaforma tecnologica che garantisca:

- (a) l'identificazione dei partecipanti abilitati all'accesso;
- (b) l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti, anche per il tramite del Rappresentante Designato in via esclusiva, e in particolare la possibilità per quest'ultimo di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (c) la trasmissione al soggetto verbalizzante degli eventi assembleari.

15.4 Le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma e per la partecipazione all'assemblea sono comunicate agli aventi diritto e al Rappresentante Designato secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

15.5 Il Presidente adotta le misure necessarie a fronteggiare eventuali malfunzionamenti dei mezzi di telecomunicazione, ivi inclusa la facoltà di sospendere o aggiornare i lavori ai sensi dell'Articolo 13.

ARTICOLO 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE MINORANZE

- 16.1 Qualora l'avviso di convocazione disponga lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente secondo le modalità di cui all'Articolo 3, lettere (b) e (c), i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 5, TUF.
- 16.2 Dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 16.1 è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione, con l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea in luogo fisico, ferma restando l'invarianza dell'ordine del giorno e degli altri termini di legge e regolamentari.

ARTICOLO 17 – INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

- 17.1 Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'Articolo 3, lettere (b) e (c), i soci che rappresentano le percentuali di capitale sociale previste dall'art. 126-*bis* TUF possono chiedere, nei termini ivi previsti, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, nonché presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 17.2 Delle integrazioni all'ordine del giorno e delle nuove proposte di deliberazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di cui all'art. 126-*bis* TUF, e le relative relazioni illustrative sono messe a disposizione del pubblico secondo le modalità di legge.

ARTICOLO 18 – VERBALIZZAZIONE

- 18.1 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto.
- 18.2 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, nel qual caso l'assistenza del segretario non è necessaria, ai sensi dell'articolo 19.2 dello Statuto.

18.3 Il verbale contiene l'indicazione delle circostanze essenziali dello svolgimento dei lavori, ivi incluse:

- (a) la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, ovvero l'indicazione della modalità telematica ai sensi dell'articolo 16.4 dello Statuto e dell'Articolo 15 del presente Regolamento;
- (b) la modalità di svolgimento dell'assemblea prescelta ai sensi dell'Articolo 3;
- (c) l'identità dei presenti e la quota di capitale sociale rappresentata;
- (d) le modalità e i risultati delle votazioni, con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti;
- (e) le dichiarazioni degli intervenuti, ove ne sia richiesta la verbalizzazione, e le dichiarazioni di voto ricevute ai sensi dell'Articolo 8;
- (f) i quesiti pervenuti prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF e le relative risposte, anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito internet;
- (g) ogni altra circostanza rilevante per la validità dell'assemblea e delle deliberazioni assunte.

18.4 Il verbale è redatto senza ritardo e conservato ai sensi di legge.

ARTICOLO 19 – APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 19.1 Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica, ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, TUF, ed è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.
- 19.2 Il presente Regolamento è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.
- 19.3 Eventuali modifiche o aggiornamenti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dall'art. 125-bis.1 TUF, fatto salvo l'adeguamento automatico del Regolamento a norme imperative sopravvenute.
- 19.4 Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet della Società e si applica a tutte le assemblee convocate successivamente a tale data.